



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
DIREZIONE AREA QUARTA

SERVIZIO (cod. 4M.00) SERVIZIO VALUTAZIONE PREVENZIONE E TUTELA
DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 158 DEL 11-10-2013

OGGETTO: D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. – SOCIETÀ IMMOBILIARE AGRICOLA INDUSTRIALE S.I.A.I. S.R.L. – STABILIMENTO DI PETACCIATO (CB). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CON VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 357/1997.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
F.TO FRANCESCO ROMANO MANFREDI
SELVAGGI

Campobasso, 11-10-2013

ALLEGATI	N. 3
----------	------

VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. avente per oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare il Titolo III bis recante “Autorizzazione integrata Ambientale”;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle Direttive 2003/53/CE e 2003/87/CE e conseguente ricodificata dalla Direttiva 2008/01/CE;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute, recante “Emanazione di Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per l'attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 256 del 19 marzo 2007 ad oggetto “Legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Direttiva sulle competenze degli organi di direzione politiche, dei direttori generali, dei dirigenti”;

VISTA la D.G.R. n. 678 del 20 giugno 2007 e successiva D.G.R. n. 541 del 8 agosto 2012, con cui si affidava all'ARPA Molise l'istruttoria relativa alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la Convenzione stipulata tra Regione Molise e ARPA Molise per l'esame delle pratiche per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la D.G.R. n. 580 del 30 maggio 2007, con la quale si è provveduto alla determinazione delle tariffe per l'istruttoria relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'ex art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 59/05, da versare a favore della Regione Molise, a titolo di acconto;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro della Salute, del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la D.G.R. n. 541 del 8 agosto 2012, con cui è stato autorizzato l'adeguamento al tariffario nazionale – approvato con il suddetto decreto – da parte degli istanti – necessario per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 581 del 30 maggio 2007, con la quale è stato approvato:

- il modulo di domanda da presentare da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti ad A.I.A.;
- il regolamento per il rilascio dell'autorizzazione;
- la data di scadenza per la presentazione della domanda;

VISTA la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale della Società Immobiliare Agricola Industriale S.I.A.I. S.r.l., acquisita al prot. regionale n. 6275/2007, con sede legale in Via Mediterraneo, 40 – Comune di Petacciato (CB) – per l'esercizio di impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg (codice attività I.P.P.C. 3.5);

VISTA la nota n. 4742 del 15/04/2013 con cui l'ARPA Molise ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano locale "Primo Piano Molise", in data 18/03/2013, dell' avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda presentata;

VISTE le note prot. n. 22426/2012, n. 3041/2013, n. 4403 e n. 4421 del 08/06/2013 con le quali sono stati richiesti, dalla Regione Molise e dall'ARPA Molise, aggiornamenti ed integrazioni alla domanda presentata;

VERIFICATO che la partecipazione al pubblico al procedimento di rilascio A.I.A. è stata garantita presso il competente Servizio regionale;

VERIFICATO che, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 – sexies comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'impianto non è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.;

CONSIDERATO che in data 06/05/2012, nel corso della riunione preliminare, la Regione Molise, conseguentemente alle istanze di modifiche sostanziali alle produzioni e alla presenza nelle vicinanze del sito SIC IT7228221 "Foce Trigno – Marina di Petacciato", stabilisce che l'intervento debba essere soggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza;

VISTA la nota n. 20237 del 16/05/2013 con cui la Provincia di Campobasso, per quanto di competenza, esprime il proprio parere;

RILEVATO che

- non sono pervenute, ai sensi dell'art. 29 quarter, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell' art. 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- il Sindaco di Petacciato (CB) non ha formulato specifiche prescrizioni ai sensi dell'art. 97 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l'ARPA Molise, con nota n. 6389 del 21/05/2013, ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 03/06/2013 a seguito della quale sono state richieste delle integrazioni;

CONSIDERATO che la S.I.A.I. S.r.l., con nota prot. ARPA Molise n. 8425 del 01/07/2013, ha trasmesso le suddette integrazioni;

CONSIDERATO che, in data 31/07/2013, si è svolta la seconda e conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi, che ha approvato il Rapporto Istruttorio e il Piano di Monitoraggio e controllo redatto dall'ARPA Molise;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 29 quarter, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nulla osta, o atti di analoga natura in materia ambientale di cui la Società è attualmente titolare ai fini dell'esercizio della propria attività:

Matrice Ambientale	Atto autorizzativo	Ente Competente
Aria	Determina dirigenziale n. 187 del 04/05/2007	Regione Molise

CONSIDERATO che la Società ha attestato l'avvenuto pagamento dell'intera tariffa per l'istruttoria relativa al rilascio dell'A.I.A.;

RITENUTO che

- alla luce di quanto esposto nel Rapporto Istruttorio dell'ARPA Molise (Allegato A) e nella Valutazione di Incidenza (Allegato C), sussistano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Società Immobiliare Agricola Industriale S.I.A.I. S.r.l. – Stabilimento di Petacciato (CB) - per l'esercizio di impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg (codice attività I.P.P.C.3.5) con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento ed entro i termini previsti;
- al fine di garantire la conformità dell'impianto al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; la Società debba rispettare quanto riportato nel Rapporto Istruttorio e nel Piano di Monitoraggio (Allegato B) allegati al presente provvedimento;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti in materia di compatibilità ambientale;

DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) alla luce di quanto esposto nel Rapporto Istruttorio dell'ARPA Molise (Allegato A) e nella Valutazione di Incidenza (Allegato C), il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Società Immobiliare Agricola Industriale S.I.A.I. S.r.l. – Stabilimento di Petacciato (CB) - per l'esercizio di impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg (codice attività I.P.P.C.3.5);

3) la presente autorizzazione ha validità di anni 5 a partire dalla data del presente atto. L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza, secondo le modalità dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

4) di imporre il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenza di controlli e metodiche analitiche di controllo) e prescrizioni contenute nel Rapporto Istruttorio e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di imporre alla società la gestione dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti autorizzati e dei valori limite di emissione indicati nell'allegato Rapporto Istruttorio, nonché l'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento;

6) tutte le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendersi non ricompresi nell'autorizzazione;

7) il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto e resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;

8) di stabilire che la Società Immobiliare Agricola Industriale - S.I.A.I. S.r.l. deve rispettare i seguenti adempimenti:

- il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute nel presente Piano di Monitoraggio;
- nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione;
- tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva, ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione, che sono comunque previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, periodi in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi, per limitati periodi di tempo. In caso di malfunzionamento dei sistemi di monitoraggio "in continuo", il gestore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Competente ed all'ARPA Molise;
- la frequenza, i metodi, lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato, potranno essere emendati su proposta ARPA Molise e parere dell'Autorità Competente, anche a seguito di sopraggiunte criticità durante le visite ispettive previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché in caso di superamento dei valori limite previsti dall'autorizzazione;
- il gestore dovrà provvedere, ove prescritto, all'installazione dei sistemi di campionamento, inclusi i sistemi elettronici di acquisizione e raccolta dei dati, come richiesto dal capitolo 4 del Piano di Monitoraggio;
- il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - punti di campionamento delle emissioni aeriformi;

- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito.

Si precisa che tali postazioni devono essere tenute in perfetta efficienza e fruibilità mantenute con congrua frequenza.

9) relativamente all'introduzione delle materie prime pet-coke e farina di legno:

- la messa in esercizio degli impianti con nuove materie prime deve essere comunicata alla Regione Molise e all'ARPA Molise con un anticipo di almeno 15 giorni;
- entro 30 giorni dell'utilizzo della nuova materia prima, la Ditta deve provvedere a condurre le marce controllate degli impianti e provvede agli autocontrolli dei camini E1, E2, E3 ed E4, secondo quanto disposto dal piano di monitoraggio e controllo, comunicando alla Regione Molise ed all'ARPA Molise la data e l'ora fissata per l'inizio dei campionamenti, con un anticipo di almeno 15 giorni;
- i predetti campionamenti dei camini E1, E2, E3 ed E4 dovranno essere condotti sotto la diretta assistenza dell'ARPA Molise, con oneri a carico del gestore;
- l'ARPA Molise dovrà assistere, con oneri a carico del Gestore, anche alle successive determinazioni analitiche di laboratorio, e, pertanto, il gestore dovrà concordare con ARPA Molise una corretta procedura di gestione dell'autocontrollo, fissando le modalità di verbalizzazione, di conservazione dei campioni e di assistenza alle fasi di analisi in laboratorio;
- le risultanze analitiche dei predetti campionamenti dovranno essere, entro 45 giorni, comunicati alla Regione Molise ed all'ARPA Molise per la valutazione della conformità ai valori limite di emissione, secondo quanto disposto dall'A.I.A.;
- nell'eventualità che, nelle due predette campagne di monitoraggio, si riscontri un superamento dei valori limite fissati dall'A.I.A., la Ditta dovrà sospendere l'utilizzo delle nuove materie prime e dovrà implementare idonee ed opportune modifiche impiantistiche atte a riportare entro i limiti fissati le concentrazioni degli emessi, secondo le modalità di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

10) relativamente alla realizzazione dei punti di emissione E7 ed E8, si dispone che gli stessi punti di emissione dovranno essere realizzati entro e non oltre il sesto mese dal rilascio dell'AIA; e inoltre dispone che:

- la messa in esercizio degli impianti sottesi ai camini E7 ed E8 deve essere comunicata alla Regione Molise e all'ARPA Molise con un anticipo di almeno 15 giorni;
- entro 30 giorni dalla messa in esercizio dei predetti impianti, la Ditta deve provvedere a condurre le marce controllate e provvedere agli autocontrolli dei camini E7 ed E8, secondo quanto disposta dal Piano di Monitoraggio e Controllo, comunicando alla Regione Molise ed all'ARPA Molise la data e l'ora fissata per l'inizio dei campionamenti, con un anticipo di almeno 15 giorni;
- i predetti campionamenti dei camini E7 ed E8 dovranno essere condotti sotto la diretta assistenza dell'ARPA Molise, con oneri a carico del Gestore;
- l'ARPA Molise dovrà assistere, con oneri a carico del Gestore, anche alle successive determinazioni analitiche di laboratorio, e, pertanto, il gestore dovrà concordare con ARPA Molise una corretta procedura di gestione dell'autocontrollo, fissando le modalità di verbalizzazione, di conservazione dei campioni e di assistenza alle fasi di analisi in laboratorio;
- le risultanze analitiche dei predetti campionamenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione Molise ed all'ARPA Molise per la valutazione della conformità ai valori limite di emissione, secondo quanto disposto dall'A.I.A.;
- l'ARPA Molise, entro i medesimi 30 giorni successivi alle comunicazioni di inizio della messa in esercizio dei nuovi camini, dovrà provvedere, per suo conto e con oneri a carico del Gestore, a

condurre, secondo quanto disposta dal Piano di Monitoraggio e Controllo, i campionamenti sui camini E7 ed E8, in analogia a quelli delle predette marce controllate;

- le risultanze analitiche dei predetti campionamenti effettuati da ARPA Molise e le valutazioni sulla conformità ai valori limite di emissione, secondo quanto disposto dall'A.I.A., dovranno essere comunicati alla Regione Molise ed alla Ditta;

- nell'eventualità che, nelle due predette campagne di monitoraggio, si riscontri un superamento dei valori limite fissati dall'A.I.A., l'Autorità Competente, coadiuvata dall'ARPA Molise, disporrà, in via cautelativa, le opportune misure restrittive sull'utilizzo degli impianti, limitatamente al periodo transitorio necessario alla Ditta, affinché provveda all'implementare di idonee ed opportune modifiche impiantistiche atte a riportare entro i limiti fissati le concentrazioni degli emessi, secondo le modalità di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

11) di dare atto che, a norma dell'art. 29 – quarter, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, a far data dalla sua ricezione da parte del Gestore dell'impianto, ogni altro visto, nulla osta, parere autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione. In particolare è sostituita la Determina Dirigenziale n. 187 del 04/05/2007 inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; resto fermo obbligo per il Gestore di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione pubblica regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti;

12) per tutto quanto non specificato nelle prescrizioni avanti riportate dovrà essere garantito il pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii. nonché di ogni altra normativa nazionale ed europea vigente per la protezione ambientale;

13) in caso di inadempienza alle prescrizione contenute nel provvedimento o nella parte Prima – Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii. verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge;

14) si dispone la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, previo accordo con il Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – Assessorato all'Ambiente – presso l'Ufficio Responsabile del Procedimento – della copia del presente provvedimento, nonché dei risultati dei controlli delle emissioni;

15) l'Autorità Competente provvederà a trasmettere copia conforme del presente atto alla Società Immobiliare Agricola Industriale - S.I.A.I. S.r.l.; al Comune di Petacciato, alla Provincia di Campobasso ed all'ARPA Molise; l'originale è tenuto agli atti dell'Autorità Competente;

16) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

SERVIZIO VALUTAZIONE PREVENZIONE E
TUTELA DELL'AMBIENTE
Il Direttore
F.TO FRANCESCO ROMANO MANFREDI
SELVAGGI

La presente copia è conforme all'originale, composto da n. ____ pagine, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, _____

SERVIZIO VALUTAZIONE PREVENZIONE E
TUTELA DELL'AMBIENTE
Il Direttore
FRANCESCO ROMANO MANFREDI SELVAGGI